



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P. THOUAR E L. GONZAGA”



Via Tabacchi 15/a, Milano - te 02 88440480 - c.f. 80128490150 - C.M. MIIC8CD00E Scuole aggregate:

Scuola Primaria “THOUAR - GONZAGA” - Via Brunacci 2/4 - Scuola Primaria “PIOLTI DE’ BIANCHI - G. STAMPA” - Via Gentilino 10/14

Scuola Secondaria I grado “O. TABACCHI” - Via Tabacchi 15/a

Scuola Primaria e Secondaria I grado a ordinamento musicale “F. GAFFURIO” – Via Corsico, 6

Circ.148

Milano, 22/03/2021

A tutto il personale docente - loro sedi

A tutto il personale ATA

Al Registro Elettronico

Al Sito Web

Oggetto: comunicazione assenze e ritardi - docenti e personale ATA

A seguito di episodi spiacevoli accaduti all’inizio della giornata scolastica, si richiama l'attenzione sulle assenze per malattia o ritardi del personale docente e non docente della scuola.

Il dipendente ha l’obbligo di avvertire la propria sede di servizio della sua assenza o ritardo non oltre l’inizio dell’orario di lavoro

A tal proposito l’art 17 comma 10 del CCNL/2007 tuttora in vigore è molto chiaro sull’argomento:

“L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”.

Inoltre, se il dipendente si trovi, al momento della malattia, in una località diversa da quella di abituale dimora nota all’amministrazione, egli è altresì tenuto ad indicare l’indirizzo di reperibilità.

È utile precisare che **per “orario di lavoro” si intende l’orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale.**

Il dipendente, pertanto, nel momento in cui avvertirà la scuola per le vie brevi, **dovrà** in quell’occasione **comunicare anche la durata dell’assenza o del ritardo.**

Seguirà invio del modulo compilato su Registro Elettronico in ogni sua parte e giustificativi corrispondenti.

Si ricorda che le assenze non giustificate oltre a non essere coperte dall'indennità economica potranno determinare una responsabilità disciplinare. È importante evidenziare che, per espressa previsione dell'art. 49, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000 **il certificato di malattia**, per le sue specifiche caratteristiche ed il valore probatorio che l'ordinamento gli conferisce, **non può assolutamente essere sostituito da altra documentazione**.

L'assenza per malattia deve essere giustificata solo ed esclusivamente mediante una certificazione medica rilasciata:

- da una struttura sanitaria pubblica, oppure

- da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, in armonia con le norme concernenti l'organizzazione e l'assistenza sanitaria delineate dal D.Lgs. n. 502 del 1992, escludendo quindi che la certificazione possa essere rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato.

Si ricorda che in caso di **false attestazioni o certificazioni** l'art. 55 *quinquies* del D.Lgs. n. 165/2001 commina la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1600 Euro al dipendente pubblico che giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. La medesima pena si applica altresì al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

Il **dipendente pubblico**, in aggiunta alla **responsabilità penale e disciplinare** (che ai sensi dell'art. 55 *quater*, comma 1, lettera a) può condurre al licenziamento disciplinare senza preavviso), è inoltre tenuto a **risarcire il danno patrimoniale**, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché **il danno all'immagine** subiti dall'amministrazione.

Il Dirigente scolastico è tenuto a curare, secondo le rispettive competenze, **l'osservanza scrupolosa delle disposizioni dettate in materia di controllo sulle assenze, al fine di prevenire o contrastare**, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, **le condotte assenteistiche** (art. 55 *septies* comma 6).

Quanto detto vale anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza per malattia.

Alla base della comunicazione di cui sopra, c'è sempre un interesse pubblico e di sicurezza da rispettare per garantire il buon funzionamento dell'organizzazione scolastica.

Comportamenti difformi saranno valutati sotto il profilo disciplinare.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Adriana Colloca